

Avv. Luigi STISSI
Corso Italia n. 85
95129 CATANIA (CT)
tel. 095.518.40.60 - fax 095.518.39.35
cell. 328.26.22.22.4
luigistissi@tiscali.it

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ADRANO

*RICORSO EX ART. 696-BIS CPC
PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA
AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE*

per

[REDACTED] 2/1956 il
elettiva-
presso

Avv. Luigi Stissi, cf. STSLGU78E01G371N, fax 095.518.39.35, che la rappresenta e difende giusta procura resa ex art. 83 cpc, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di PEC luigistissi@pec.it comunicato al Consiglio dell'Ordine,

-istante-

contro

[REDACTED]

-resistente-

Premesso

- 1) La ricorrente è proprietaria ed abita insieme al figlio nell'immobile sito in [REDACTED]
- 2) Sul lato di [REDACTED] lo stesso immobile confina con l'immobile di parte convenuta al n. civico [REDACTED] (ma meglio distinto nella visura che si produce).
- 3) Nel corso del tempo tra i vicini ci sono stati sempre buoni rapporti e cordiali; l'immobile del vicino è un mero garage in disuso da lungo tempo e messo in vendita, col tetto e il muro adiacente che necessitano di un'opera di intervento straordinario, anche a tutela dell'incolumità altrui.
- 4) La stagione passata, in occasione della tinteggiatura della propria casa, parte ricorrente ebbe modo di accorgersi che in una delle stanze, in corrispondenza del confine tra i due immobili, vi era una ampia macchia di umidità, sino ad allora nascosta dietro un grande mobile da soggiorno (che ne è rimasto irrimediabilmente danneggiato), e tale muffa (o come

PROCURA ALLE LITI

Per la presente, prete-
ca-
mi-
lia-
St-
do-
pr-
te-
in-
ne-
e-
ne-
se-
ar-
tro-
e-
pr-
bit-
fa-
rin-
dir-
le-
de-
ne-
lia-
n-
e-
a-
ve-
r-
ni-
di-
e-
ti-
a-
n-
e-
so-
o-
te-
to-
o,
o-
e-
n.
di-
o-
l-
ei
te
ia
(C

più propriamente configurabile) insisteva proprio all'altezza delle tegole dell'immobile di controparte. Seguendo le chiazze di umidità e i rigonfiamenti del muro, si scoprì così: che controparte detiene illegittimamente un canale di scolo in adiacenza alle mura di parte ricorrente, che tale canale passa persino nel bagno di parte istante (ove era nascosta una sorta di accesso/botola a tale canale).

- 5) Insomma, il tetto del vicino (convenuto), anziché essere interamente rivolto verso la strada pubblica, pende per metà verso il muro di confine e le acque piovane finiscono per ricadere dentro una canalina di scolo, nascosta dentro le mura di confine; canalina (o come meglio tecnicamente configurabile) che è irregolare ed illegittima, antiigienica, priva di alcuna manutenzione, otturata probabilmente da cadaveri di colombi topi e quant'altro, abitata nelle stagioni calde da formiche cimici e pidocchi che spesso entrano nel bagno della ricorrente (ved. foto e video allegati).
- 6) In virtù dei buoni rapporti di vicinato, parte ricorrente, scoperto il danno come detto in occasione della tinteggiatura della propria abitazione, provvide bonariamente a sistemare il suo immobile all'interno, contro la promessa che il vicino avrebbe riparato il guasto a monte, come lo stesso fece ma in via meramente provvisoria e succedanea, ripromettendosi di risolvere il problema definitivamente con la otturazione della canalina e il rifacimento del tetto a spiovere verso la strada e non più sulle mura vicinali. I rapporti erano tali che il vicino incaricò un manovale di comune accordo con la parte istante.
- 7) Da allora la promessa di risolvere definitivamente la questione, con il rifacimento del tetto, la riparazione del muro di confine ma, soprattutto la trasformazione del sistema di scolo delle acque piovane con la eliminazione della cd. canalina, non ha avuto alcun seguito. Dopo le richieste informali, la ricorrente, affetta da gravi reazione allergiche alla muffa, con il ripresentarsi dell'umidità dentro casa, degli insetti dentro al bagno, e del venir meno della pittura e dell'intonaco di nuovo in coincidenza con il canale di scolo altrui, è stata obbligata ad inviare una diffida formale, a seguito della quale controparte propose, sempre informalmente, di dividere le spese per il rifacimento del suo tetto (sic!) in modo che la pendenza dello scolo dell'acqua piovana sortisse sulla strada anziché sulle mura vicinali; per poi, visto il fermo diniego alla proposta indecente, rispose con la missiva in atti, a cui la presente istanza dà corso.
- 8) Come già narrato, con più solleciti informali e scritti, l'istante richiedeva il ristoro dei danni, ottenendo da controparte solo risposte meramente dilatorie.
- 9) Nonostante la mala gestio di controparte, l'odierno istante intende conciliare la lite, previo accertamento e determinazione del suo credito.

Ritenuto

- 10) che le azioni di risarcimento danni, ancorché aventi come causa petendi (fonte) un immobile, hanno carattere mobiliare e sono di competenza del giudice di pace se rientranti nei limiti di valore (Sezioni Unite Cass. civ. n. 21582/2011).

Ritenuto

in merito alla esposizione sommaria delle domande alle quali la Istruzione è preordinata

11) Si precisa che la istruzione richiesta è funzionale/strumentale alle domande di merito, volte **al risarcimento del danno**, patrimoniale e non patrimoniale sofferto dal ricorrente per il danno provocato dal canale di scolo altrui e comunque dalla illegittima e dannosa tenuta del sistema di scolo delle acque piovane da parte dello stesso, che ricadono sul muro del vicino anziché immettersi direttamente sulla strada; danni che ammontano ad euro [REDACTED]

Avverte

il convenuto di astenersi dall'alterare o comunque modificare lo stato dei luoghi sino all'avvenuto espletamento della perizia.



In conseguenza di tutto quanto esposto e di quant'altro ci si riserva rinviando all'eventuale procedimento di merito, l'odierno istante, come sopra rappresentato e difeso,

Chiede

che il Giudicante, adito ai sensi dell'art. 696 cpc, Voglia:
fissata ex art. 694 cpc l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la comunicazione a controparte del relativo provvedimento, **nominare il consulente tecnico e fissare, ex art. 696 comma 3 cpc, l'inizio delle operazioni peritali**, affinché questi

“accerti i danni insistenti presso l'immobile di parte ricorrente e se essi sono conseguenza immediata e diretta del sistema di scolo delle acque piovane dall'immobile di parte convenuta;

quantifichi l'ammontare del danno;

relazioni in merito ai lavori e alle opere, ordinarie e straordinarie, occorrenti all'immobile del convenuto per la definitiva rimozione delle cause a monte del danno sortito all'immobile di parte ricorrente;

tenti, prima di provvedere al deposito della relazione, la conciliazione delle parti, ove possibile.”

e/o secondo quant'altro il giudice adito riterrà secondo sua scienza ed esperienza.

Mezzi di prova

Con riserva di altro produrre e dedurre nelle forme e termini di legge e nelle udienze all'uopo finalizzate, si allegano: foto e video; lettera di diffida; risposta avversa; replica; visura.

Salvis iuribus

Valore della controversia: € [REDACTED]

Catania, [REDACTED]

Avv. Luigi Stissi